

Spese personale per la gestione dei servizi ricompresi nelle FUNZIONI OBIETTIVO			
	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	
		COMPETENZA	RESIDUI
	2008	2008	2008
Funzionamento degli organi istituzionali	1.238.554,80	1.186.361,62	145.106,60
Servizi generali	33.165.745,20	31.768.127,74	3.885.632,28
Finanza locale	1.494.129,60	1.431.166,40	175.049,22
Scuola e formazione¹⁰¹	470.389.282,80	461.333.992,53	20.096.409,51
Istruzione Universitaria e ricerca	688.086,00	659.089,79	80.614,78
Cultura e Sport	8.748.522,00	8.379.855,87	1.024.959,31
Politiche sociali	15.236.190,00	14.594.131,01	1.785.041,49
Sanità	2.654.046,00	2.542.203,47	310.942,71
Agricoltura	8.139.074,40	7.796.090,63	953.557,65
Politiche produttive e per lo sviluppo locale	11.972.696,40	11.468.162,30	1.402.697,11
Edilizia abitativa	4.541.367,60	4.349.992,60	532.057,52
Infrastrutture per mobilità e reti	33.558.937,20	32.144.750,49	3.931.697,82
Governo del territorio	65.466.468,00	62.707.685,49	7.669.920,22
	657.293.100,00	640.361.609,94	41.993.686,22
capitolo 741150	132.000,00	80.132,98	15.305,43
capitolo 155600 - anticipo TFR	3.050.000,00	2.984.743,00	438.307,00
capitolo 155500 - personale comandato Provincia	3.127.000,00	881.126,15	1.108.981,65
capitolo 155550 personale comandato presso enti	2.400.000,00	2.273.084,10	191.882,17

¹⁰¹ Dalla voce relativa alla Funzione Obiettivo Scuola e Formazione si escludono i capitoli 259635 “spesa per l’assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche per la gestione del personale” 259640 “spesa per i corrispettivi dovuti dalla Provincia ai soggetti convenzionati per la gestione dei servizi mensa” rispettivamente con stanziamenti definitivi e impegni pari a euro 1.200.000,00 e 950.000,00 (tot. 2.150.000,00) e con pagamenti pari a euro 824.241,34 e 764.600,22 (tot. 1.588.841,56). Rispetto alla tabella “Spese per il personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione”, quindi si ottengono stanziamenti definitivi pari a euro 451.247.696,84 e pagamenti competenza per euro 431.276.422,66 con le relative conseguenze sui totali generali.

pubblici			
	8.709.000,00	6.219.086,23	1.754.476,25
Totale parziale	666.002.100,00	646.580.696,17	43.748.162,47
Personale in quiescenza	3.502.000,00	2.283.286,94	1.936.507,64
TOTALE GENERALE	669.504.100,00	648.863.983,11	45.684.670,11

Fonte: Corte dei conti su dati rendiconto 2008

8. Osservazioni in merito al recepimento dei principi di coordinamento della finanza pubblica ed esigenze di riforme anche a carattere legislativo.

Circa la richiesta in sede istruttoria di relazionare in merito all'avvenuta riduzione delle spese del personale (nella quale si collocano anche le collaborazioni coordinate e continuative ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2008) garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006, illustrando anche l'andamento e l'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti, l'Amministrazione ha risposto che la normativa in questione non si applica alla Provincia autonoma di Trento. Ha comunque indicato gli andamenti, nel corso degli anni 2007 e 2008, della spesa corrente e della spesa del personale, dai quali emerge una riduzione dell'incidenza dello 0,3 %. Per quanto riguarda invece le misure previste dal comma 16 dell'articolo 61 della Legge n. 133/2008 (adozione entro il 31 dicembre 2008, da parte delle regioni, di disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi), l'Amministrazione ha evidenziato come lo stesso si applichi alle sole Regioni e non alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In merito, poi, al recente intervento normativo di cui all'art. 71, DL 25.6.2008, n. 112, "Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", la Provincia ritiene che tale disposizione, in quanto diretta ai soli dipendenti pubblici e quindi non di diritto comune, è integralmente inapplicabile ai propri dipendenti e ai dipendenti degli enti destinatari della normativa provinciale, restando comunque confermato, nei confronti dei medesimi, il regime di diritto comune, ivi comprese le fasce di reperibilità ai fini degli accertamenti fiscali richiesti dagli enti stessi.

Secondo l'Amministrazione l'art. 71 si dirige ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del DL. n. 165/2001 e tale decreto legislativo non è applicabile alla Provincia ai sensi dell'art. 2, c. 2, l. n. 421/1992 e dell'art. 1, c. 3 del medesimo. L'accessività della norma rispetto alla disciplina del DL. n. 165/2001 - e dunque al solo rapporto di lavoro delle amministrazioni destinatarie di tale decreto legislativo - è resa poi evidente, precisa l'Amministrazione provinciale, dai complessivi contenuti della norma e dalla clausola di inderogabilità da parte dei contratti collettivi affermata dal comma 6 dell'art. 71 in quanto la stessa è ripresa dall'art. 2, c. 2 ultimo periodo, DL. n. 165/2001 (la l. n. 421/1992 tace sul punto). Anche laddove tale disposizione dovesse essere poi considerata (ancorché non contenuta nella sede a ciò deputata e cioè la l. n. 421 cit. o, in sede statale, il d.lgs. cit.) quale norma speciale del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione per finalità organizzative (art. 2, c. 1 lett. a), l. n. 421 cit.; in sede statale art. 2, c. 2 primo periodo,

d.lgs. n. 165 cit.), sostiene ancora l'Amministrazione, la stessa sarebbe parimenti inapplicabile alla Provincia incidendo come tale su profili rimessi alla competenza residuale della Provincia in materia di organizzazione (art. 117 Cost. comb. disp. art. 8, primo comma n. 1) e art. 4 St. Aut.; art. 36, c. 1, l.p. n. 7/1997).

Va ricordato che nella manovra finanziaria per il 2008 (attuata anche con L. 133/2008) si prevedono norme che costituiscono principi nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e dell'ordinamento civile e che i risparmi di spesa conseguenti alla riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi (espressamente qualificati "aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno") pongono criteri ed obiettivi, pur senza imporre alcun precetto specifico e puntuale (sentenza n. 159/2008 della Corte costituzionale). Si rammenta che le Autonomie speciali non possono comunque ritenersi sottratte al principio costituzionale di uguaglianza che garantisce l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati.

Nel corso dell'esercizio 2008 la Provincia non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati ai sensi dell'art. 1 commi 381-384 della finanziaria statale 2008.

Circa l'illustrazione degli atti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 600 della legge finanziaria statale 2008, al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602, i cui esiti a consuntivo annuale devono essere trasmessi anche alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi del comma 597, l'Amministrazione ha segnalato quanto segue.

La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602 della medesima legge finanziaria statale, ha approvato l'articolo 8 della legge provinciale n. 23 del 2007, recante "Disposizioni per l'adeguamento alla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008, in materia di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche". La disposizione normativa provinciale dispone, in analogia a quanto disposto dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008 in materia di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche, che con deliberazione della Giunta provinciale siano individuate misure per la razionalizzazione delle spese delle strutture provinciali nei seguenti ambiti: a) attrezzature e mezzi di servizio; b) comunicazioni di documenti con l'utilizzo della posta elettronica in attuazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); c) servizi di telefonia anche attraverso l'utilizzo dei servizi "Voce tramite protocollo internet" (VOIP); d) dotazioni strumentali, comprese quelle informatiche e di telefonia mobile.

Il comma 2 del medesimo articolo 8 prevede inoltre che la Provincia impartisca apposite direttive agli enti a ordinamento provinciale per l'attuazione delle finalità stabilite dalla norma, promuovendo, in particolare, la diffusione e l'impiego consapevole di tecnologie informatiche basate su strumenti e standard aperti.

Ciò premesso con deliberazione n. 2727 di data 24 ottobre 2008 la Giunta provinciale ha individuato, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, le misure di razionalizzazione della spesa delle strutture provinciali, finalizzate a realizzare un effettivo contenimento dei costi dell'amministrazione provinciale. La razionalizzazione e il potenziamento delle comunicazioni di servizio a mezzo di posta elettronica, l'ottimizzazione dei servizi di telefonia fissa e mobile e le varie iniziative di miglioramento tecnologico hanno consentito, insieme a tutte le misure predette, un risparmio della spesa corrente per l'anno 2008 superiore al 25 % (da circa 2.085.00 € del 2007 a circa 1.550.000 €).

Circa gli esiti dell'eventuale ricognizione riguardante la compatibilità, l'inerenza alle finalità istituzionali ed ai requisiti di legge ostativi alla costituzione di nuove società e al

mantenimento di partecipazioni finanziarie da parte della Provincia autonoma di Trento (art. 3 commi da 27 a 33 legge finanziaria statale 2008), nonché le ulteriori verifiche con riguardo a cessioni e scorpori di attività delle società che producono beni e servizi strumentali (art. 13 del decreto legge n. 223/2006 convertito in L. 248/2006, l'Amministrazione provinciale ha fatto presente che le novità introdotte dalla disciplina normativa in oggetto sono oggetto di approfondimento da parte degli uffici competenti e saranno rispettate nei termini previsti (30 giugno 2009), una volta acquisiti gli elementi chiarificatori e le indicazioni di merito che, alla data della risposta pervenuta, non risultavano ancora compiutamente definiti a livello nazionale.

Si sottolinea al riguardo che non sono stati resi disponibili i dati relativi al 2008, e che al 31 dicembre 2007 erano quattro le società partecipate dalla Provincia che presentavano perdite rilevanti. La Corte dei Conti ricorda che la propria giurisprudenza ha indicato i principi interpretativi della materia, affermando che la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni azionarie da parte degli enti locali richiede come presupposto la "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, attribuiti ad una pubblica amministrazione. Il comma 27 sopra citato va oltre la disposizione di cui all'art. 13 del DL n. 223/2006 (decreto Bersani, conv. in L. n. 248/2006) richiedendo da un punto di vista oggettivo non tanto una pura e semplice "strumentalità", bensì un rapporto di "stretta necessità" per il perseguimento delle attività istituzionali dell'ente. Qualora l'attività societaria non risulti strettamente propedeutica alla realizzazione dell'attività dell'ente e della relativa mission, in via subordinata, potrà comunque ammettersi l'adesione alla società qualora questa produca servizi di interesse generale. A livello comunitario con questa espressione si intendono sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Rientrano in tale categoria i servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali energia, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni, nonché la sanità, l'istruzione e i servizi sociali, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico.

Ma va precisato ulteriormente che oltre al rapporto di stretta necessità e/o alla sussistenza di servizi di interesse generale, dovranno emergere esigenze di ordine tecnico (ad esempio, con riferimento a beni e servizi non altrimenti reperibili nel libero mercato, o strutturalmente non erogabili direttamente dall'ente) o economico (per es. legate alla maggiore convenienza economica dell'autoproduzione del bene o servizio rispetto all'acquisizione di esso sul mercato) che depongono in favore dell'opzione societaria.

Va poi segnalato che, circa la richiesta di illustrazione delle misure adottate con riguardo alle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica (art. 3 commi 44 e seguenti della legge finanziaria statale 2008) finalizzate a contenere la spesa pubblica per retribuzioni e compensi, del rispetto dei tetti retributivi e dell'adempimento delle disposizioni in materia di pubblicità e di comunicazione, l'Amministrazione ha affermato con riguardo al comma 44 (nel quale si definisce un tetto massimo di spesa per il trattamento economico onnicomprensivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo o dipendente con pubbliche amministrazioni statali di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e con agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, che non può superare quello del primo Presidente della Corte di Cassazione) che "se da un lato la disposizione chiaramente si riferisce ai rapporti con le amministrazioni statali ed altre espressamente individuate, dall'altro, non qualificando esattamente il proprio ambito di applicazione, non chiarisce se la medesima sia vincolante anche per gli enti pubblici e le società ad ordinamento regionale o locale. Quand'anche si ritenesse applicabile la disciplina è da dire che presso la Provincia non è

presente la fattispecie”. L’Amministrazione richiama peraltro, sull’argomento, la sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2008, secondo la quale sono costituzionalmente illegittime le norme contenute nella finanziaria 2007 in materia di adeguamento dei compensi degli amministratori delle società partecipate da Comuni o Province e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società perché vanno a ledere l’autonomia organizzativa di Regioni e Province; tale autonomia è infatti garantita non solo dalle loro speciali disposizioni statutarie, ma altresì dall’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, da intendersi applicabile a tutte le Regioni, ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale riserva alla potestà legislativa residuale regionale la disciplina dell’autonomia dell’organizzazione amministrativa. La Corte dei Conti fa osservare che, ferma restando la non legittimità costituzionale dell’imposizione di vincoli precisi e puntuali da parte del legislatore nazionale, resta tuttavia l’esigenza di adeguamento agli obiettivi di finanza pubblica generale, che, nel caso delle norme in oggetto, sono quelli di ridurre la spesa pubblica (anche intervenendo sulle situazioni che possono portare a delle patologie di sistema), di impedire cumuli di posizioni retributive, nonché di evitare che i soggetti che rivestono all’interno degli organismi pubblici una posizione di potere possano assumere determinazioni influenti sulla gestione dell’organismo stesso e possano trarre dall’esercizio della funzione dei vantaggi personali riguardanti il proprio rapporto in termini giuridici ed economici, gravando sulle finanze pubbliche. Stante il suo carattere generale e la sua ratio, la norma deve ritenersi applicabile a tutti gli organismi pubblici e società partecipate, a prescindere dal fatto che essi siano riconducibili all’apparato dello Stato, a quello delle regioni o degli enti locali o si tratti di autonomie funzionali; o quanto meno, ove non si voglia ricondurla all’ambito dell’ordinamento civile ex art. 117, comma 1, lettera l) Cost.) sia da recepire nei suoi principi ed obiettivi appena ricordati.

Anche per quanto riguarda la spesa complessiva per gli incarichi ex art. 3 comma 55 legge finanziaria statale 2008, affidati in base ai regolamenti di cui all’art. 3 co. 56, sempre che tali regolamenti siano stati inviati per estratto alla Sezione di controllo, ex art. 3 co. 57, l’Amministrazione afferma che i commi 55 e 56 della legge finanziaria statale 2008 non si applicano alla Provincia autonoma di Trento. L’Amministrazione provinciale ha precisato che l’affidamento a soggetti terzi di incarichi di consulenza e di collaborazione può avvenire in applicazione del Capo I bis della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23. La Provincia Autonoma di Trento, infatti, con la legge provinciale n. 9 del 2006, ha introdotto nella legge provinciale n. 23 del 1990 il Capo I bis che disciplina dettagliatamente le fattispecie di possibile conferimento di incarichi esterni di studio ricerca e consulenza (articolo 39 sexies) e di collaborazione (articolo 39 duodecies). Il capo I bis è stato attuato con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2557/06 e n. 1633/08, nonché con diverse circolari applicative che hanno fissato i limiti quantitativi e di carattere finanziario all’affidamento di detti incarichi. Inoltre ha specificato che è stata costituita al fine di censire tutti gli incarichi conferiti una banca dati, in costante aggiornamento, in attuazione dell’articolo 39 undecies della citata legge provinciale n. 23/90. In tal modo la Giunta provinciale ha il costante controllo della spesa relativamente agli incarichi in questione.

A tale riguardo, oltre a ricordare che, al di là degli specifici richiami normativi, operano sempre (anche come parametri del sindacato della Corte in sede giurisdizionale) i generali principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, si fa osservare che la L. 244/2007 ha imposto due distinti obblighi di pubblicità sui siti web delle pubbliche amministrazioni. Il primo, disposto dall’art. 3 comma 54 (che ha novellato l’art. 1, co. 127 della L. n. 662/1996) riguarda l’obbligo di pubblicare i provvedimenti di incarico completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione e dell’ammontare erogato (pubblicazione successiva). Il secondo (art. 3 comma 18 della predetta legge) prevede che i contratti relativi a

rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante). Tali adempimenti sono richiesti ai sensi dell'obbligo di recepimento dei principi di coordinamento informativo, come indicato anche dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 36/2004 e 159/2008).

La legge finanziaria 2008 ha previsto (comma 597 dell'art. 2), inoltre, importanti obblighi di trasmissione alle Sezioni regionali della Corte dei conti per quanto concerne relazioni degli enti, in merito all'attuazione di piani triennali finalizzati alla riduzione delle spese di funzionamento delle strutture pubbliche concernenti l'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili. La disposizione si inserisce nell'ambito di una serie di norme di coordinamento finanziario (da 588 a 602) i cui criteri e obiettivi sono da recepirsi anche da parte della Provincia Autonoma.

Infine si fa presente, che la legge finanziaria dello Stato per il 2007 ha introdotto importanti novità in termini di partecipazione delle Regioni a statuto speciale e Province Autonome al processo di risanamento dei conti pubblici. In particolare, il comma 661, dell'articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede per le autonomie speciali, in aggiunta al rispetto del patto di stabilità, un ulteriore meccanismo di concorso al risanamento della finanza pubblica in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna delle predette autonomie sul complesso della finanza regionale e locale, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali e, dunque, nella direzione di un potenziamento dell'autonomia, con l'acquisizione di ulteriori competenze amministrative, anziché vedere ridotto l'ammontare delle risorse disponibili.

In ottemperanza a tale principio, un ammontare di devoluzioni tributarie pari a 75 milioni di euro nel 2007 e 77,5 nel 2008 è stato accantonato tra le partite di giro al fine di vincolare tali somme al finanziamento dell'esercizio di funzioni statali, per le quali la norma citata prevede l'emanazione di specifiche norme di attuazione. Già nel corso del 2007 è stato sottoposto al vaglio della Commissione dei Dodici un testo normativo i cui contenuti erano volti al coordinamento della disciplina dello Statuto di autonomia con le disposizioni costituzionali in tema di solidarietà e perequazione interregionale. Nell'ambito di tale pacchetto erano anche state proposte le nuove competenze da attribuire alla Provincia, senza oneri per lo Stato, al fine di contribuire al risanamento delle finanze pubbliche. Le disposizioni contenute nel testo in esame erano intese altresì ad adeguare la disciplina che regola i rapporti finanziari con lo Stato in maniera da potenziare gli spazi di autonomia finanziaria della Provincia e rimuovere alcuni ostacoli di carattere interpretativo che ne hanno limitato gli ambiti di applicazione. Il cambio di Governo a livello nazionale ha interrotto i lavori della Commissione dei 12, della quale è in fase di definizione la nuova composizione. Anche il modello di federalismo fiscale - come delineato dall'art. 119 della Costituzione e dalla formulazione dell'articolo 25, dedicato al coordinamento della finanza delle autonomie speciali, della legge delega presentata dal Ministro Calderoli approvato dal Senato il 22 gennaio 2009 - riprende i medesimi contenuti. Ci si riferisce al passaggio in cui all'art. 25 citato si specifica che la partecipazione delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica potrà essere perseguita mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime Regioni a statuto speciale e Province Autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali, tenendo conto della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province Autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva. Tale disposizione, per cui opportunamente è stata adottata una formulazione aperta, consente l'individuazione di meccanismi innovativi di responsabilizzazione finanziaria per le Autonomie speciali, in direzione di un potenziamento dell'autonomia, con l'acquisizione di ulteriori competenze

amministrative, anziché vedere ridotto l'ammontare delle risorse disponibili. In tal senso, in sede di audizione con il Ministro Calderoli già nell'agosto 2008 era stato ripresentato il pacchetto di proposte di modifica alle norme di attuazione attualmente in vigore che ricomprende il principio del trasferimento di oneri dal bilancio statale a quello provinciale, ora recepito nelle analoghe disposizioni contenute all'articolo 25 del disegno di legge per l'attuazione del federalismo nel testo approvato dal Senato. Nello specifico, la proposta di revisione finalizzata a definire la partecipazione al processo di risanamento dei conti e di attuazione del federalismo fiscale si traduce nel passaggio di nuove competenze di spesa in materia di:

- a) università e ricerca;
- b) infrastrutture e trasporti;
- c) amministrazione finanziaria;
- d) amministrazione giudiziaria;
- e) altre (archivi di Stato, Parco dello Stelvio, ...).

Nonostante la Provincia si sia fatta parte diligente nel presentare proposte utili all'applicazione del comma 661 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il ritardo nell'approvazione delle norme di attuazione, con conseguente "congelamento" della disposizione sopra citata, ha comportato nel 2008 l'accertamento tra le partite effettive della somma di 77,5 milioni di cui sopra. Per la stessa ragione, i 75 milioni vincolati nel bilancio 2007 sono stati contabilizzati quale maggior accertamento tra i residui derivanti da tale anno finanziario. Ciò nonostante, permanendo l'impegno della Provincia ad ottemperare alle disposizioni in oggetto, il bilancio 2009-2011 prevede ancora lo stanziamento di somme per il finanziamento di nuove competenze sull'annualità in corso (80 milioni) e su quelle future (fino a 85 nel 2011).

Da ultimo, va segnalata l'esigenza di urgente adeguamento della normativa provinciale in materia di appalti ai principi e alle norme contenute nel decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che si impone anche alle Regioni e Province Autonome, in conformità a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 401/2007 e n. 411/2008, e nell'ottica del rispetto dei principi comunitari di tutela della concorrenza e della trasparenza.

Il relatore

dott. Dario Provvidera

